

COMMISSIONE XIII

LAVORO — ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE — COOPERAZIONE

13.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 MAGGIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (1673)	205
PRESIDENTE	205, 208
GRAMEGNA	208
DEL NERO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	208
NOBERASCO	209
NUCCI, <i>Relatore</i>	205, 208

La seduta comincia alle 9,50.

DI PUCCIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (1673).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale

di volo dipendente da aziende di navigazione aerea ».

L'onorevole Nucci ha facoltà di svolgere la relazione.

NUCCI, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, che modifica ed integra la legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, trae la sua origine, come si legge nella relazione che l'accompagna, dall'avvertita necessità di snellire la struttura tecnica del fondo, di collegare maggiormente il trattamento di previdenza agli aspetti peculiari del rapporto di lavoro aviatorio nonché di allineare alcuni istituti alle recenti innovazioni intervenute nella assicurazione generale obbligatoria.

Il provvedimento si compone di 17 articoli e contiene numerose innovazioni. Tra le più significative vanno citate: *a)* l'istituzione della pensione di invalidità per causa di servizio; *b)* la modifica della formula di calcolo della pensione e della retribuzione pensionabile; *c)* la facoltà concessa di chiedere il riconoscimento dei periodi di servizio militare in qualsiasi epoca compiuto; *d)* il riscatto dei periodi di studio necessari per l'acquisizione di una laurea; *e)* il riscatto previdenziale dei periodi lavorativi prestati presso aziende di navigazione aerea ovvero necessari per l'acquisizione di qualifiche professionali; *f)* la riduzione ad un anno del requisito di contribuzione richiesto per la prosecuzione volontaria dell'assicu-

razione al fondo per gli iscritti che intraprendano attività di volo all'estero; *g*) il riconoscimento dei periodi di servizio prestati con iscrizione a fondi di previdenza aziendali; *h*) la riliquidazione delle pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della legge; *z*) l'adeguamento periodico delle pensioni; *l*) il riscatto previdenziale dei periodi lavorativi diversi dall'attività di volo, coperti da assicurazione generale obbligatoria.

Altre importanti modifiche si riferiscono alla eliminazione della riserva ed alle norme che disciplinano il conseguimento del diritto a pensione.

La eliminazione della riserva — ed entro così nei dettagli del provvedimento — è prevista dall'articolo 1 che modifica il secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 859 del 1965 e viene giustificata con il favorevole andamento delle entrate del fondo rispetto agli oneri che il fondo stesso sostiene. Difatti, nei casi di cessazione dell'iscrizione al fondo senza diritto a pensione, il fondo stesso dispone in ogni caso degli importi necessari per assolvere alla ricostituzione dell'assicurazione generale obbligatoria delle posizioni assicurative degli interessati, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni.

La seconda innovazione contenuta nell'articolo 1 integra la lettera *c*) dell'articolo 13 della legge in vigore, specificando che l'indennità sostitutiva del periodo di preavviso e la indennità per ferie non godute sono escluse dalla retribuzione soggetta a contributo.

La eliminazione della riserva, costituita dai contributi dell'assicurazione obbligatoria, relativi al personale in servizio, e il passaggio di questa fra le disponibilità del fondo hanno determinato una riduzione notevole del contributo a carico delle aziende e del personale, contributo che passa, in base all'emendamento contenuto nell'articolo 1 e relativo al primo comma dell'articolo 14 della legge n. 859 del 1965, dall'attuale 25 per cento al 15 per cento delle retribuzioni ed è posto per due terzi a carico delle aziende e per un terzo a carico del personale.

È previsto, inoltre, che l'obbligo del versamento del contributo sussista anche se il dipendente abbia superato il 50° anno di età.

Circa le prestazioni, sono state apportate, come ho detto in premessa, notevoli innovazioni con il contenimento e la riduzione dei requisiti previsti dalla vecchia legge; per il conseguimento del diritto alla pensione, è prevista una riduzione del periodo utile da 30 a 25 anni, con l'aggiunta del requisito di un quindicennio di contribuzione effettiva, obbli-

gatoria e volontaria al fondo, ove si prescindano dall'età.

La norma prevede, altresì, la riduzione dei limiti di età da 55 a 50 anni per il conseguimento della pensione di anzianità, con il concorso di 15 anni di contribuzione obbligatoria e volontaria al fondo, a modifica della disposizione in vigore che prevede, invece, allo stesso fine il concorso di 55 anni di età e di un periodo utile di 15 anni.

Tale riduzione è conforme agli orientamenti generali riguardanti il personale di volo e tiene conto dei permanenti disagi cui lo stesso personale è esposto, sia a causa delle caratteristiche dei nuovi mezzi aerei, sia per l'istituzione di rotte a larghissimo raggio.

La pensione di anzianità può essere conseguita anche per età comprese fra i 50 e i 45 anni, a condizione, però, che vi sia una contribuzione obbligatoria e volontaria al fondo di almeno 15 anni. In questo caso, la misura della pensione è ridotta in base ai coefficienti elencati nell'articolo 1 del disegno di legge, coefficienti di riduzione che, però, risultano accentuati rispetto a quelli precedenti.

Viene ridisciplinato anche il diritto alla pensione di invalidità, e per quanto riguarda quella specifica, al periodo utile decennale richiesto dalle norme in vigore, si aggiunge una nuova condizione, e cioè un periodo quinquennale di contribuzione obbligatoria al fondo.

Come condizione per il conseguimento del diritto alla pensione di invalidità generica, concorrendo sempre la risoluzione del rapporto di lavoro aviatorio, al periodo utile quinquennale già previsto nella norma in vigore, si è sostituito un periodo di contribuzione obbligatoria al fondo di pari entità.

Come ho detto prima, l'innovazione più significativa è quella relativa alla istituzione della pensione di invalidità per causa di servizio con il solo requisito dell'iscrizione al fondo. Si tratta di un riconoscimento che, tenendo conto dei rischi inerenti alla navigazione aerea, completa la tutela assicurativa. L'invalidità viene considerata come dovuta a causa di servizio, a condizione che sia conseguenza diretta e immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto.

Altra novità di rilievo riguarda la determinazione della misura della pensione. La nuova disposizione proposta in materia, che sostituisce il primo e il secondo comma dell'articolo 25 della legge n. 859, modificando la precedente formula di calcolo, prevede che la

pensione è pari al 3 per cento della retribuzione pensionabile per ogni anno di iscrizione al fondo, considerando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. Resta, comunque, fermo l'importo minimo della pensione pari al 50 per cento della retribuzione pensionabile nel caso di invalidità generica e derivante da causa di servizio.

Per i superstiti, nei casi di pensione indiretta, si è sostituito, quale condizione per il relativo conseguimento, al periodo quinquennale utile riferibile al dante causa, un periodo della stessa entità di contribuzione al fondo, periodo non richiesto nei casi in cui l'iscritto sia deceduto per causa di servizio. Si assumono inoltre per il calcolo della pensione le medesime aliquote di reversibilità previste nell'assicurazione generale obbligatoria: 60 per cento per un superstite, 80 per cento per due superstiti e 100 per cento per tre o più superstiti.

La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione, come previsto dall'articolo 2 del disegno di legge, è costituita dal totale degli emolumenti spettanti agli iscritti nei 12 mesi consecutivi più favorevoli di servizio, nel triennio che precede la data di decorrenza della pensione e assoggettabile a contribuzione.

Con la nuova disposizione si è inteso anche ovviare alle dannose oscillazioni retributive che sovente hanno luogo allorché l'iscritto, negli anni immediatamente precedenti la cessazione definitiva del servizio, presta la sua attività presso più aziende di navigazione.

Si è stabilito, in tali casi, che la retribuzione pensionabile sia pari alla media ponderata delle retribuzioni calcolate ai sensi delle norme considerate e riferite agli ultimi 12 mesi di servizio precedenti le date di cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro.

Agli iscritti al fondo ed ai loro superstiti, nonché ai già titolari di pensione a carico del fondo stesso, il disegno di legge, con la norma contenuta nell'articolo 3, concede la facoltà di chiedere il riconoscimento dei periodi di servizio militare in qualsiasi epoca compiuto, previsto dalle disposizioni richiamate dall'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, anche se siano coperti da normale contribuzione, nonché di quelli prestati come militari di carriera, purché questi ultimi non abbiano dato luogo a pensione a carico dello Stato.

I periodi riconosciuti sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione, mentre non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di

contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesta dall'articolo 22 della legge n. 859 del 1965; e non sono validi neppure ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'articolo 39 della legge su citata.

Gli articoli 4 e 5 del provvedimento prevedono e disciplinano alcune particolari situazioni, sempre connesse con i periodi di servizio militare degli iscritti.

Gli articoli 6 e 7 prevedono il riscatto previdenziale, rispettivamente, dei periodi di corsi legali di laurea e dei periodi lavorativi prestati presso aziende di navigazione aerea ovvero necessari per l'acquisizione di qualifiche professionali.

Per il riconoscimento del primo riscatto si applicano le norme di cui all'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il riscatto in parola ha efficacia sia ai fini del diritto alla pensione che alla misura di essa. I periodi considerati non sono, tuttavia, riconosciuti utili ai fini del raggiungimento del requisito minimo di contribuzione per la prosecuzione volontaria dell'iscrizione al fondo.

Il riscatto di cui all'articolo 7, invece, si riferisce agli iscritti successivamente all'entrata in vigore della legge, disciplinando la facoltà di riconoscimento dei periodi lavorativi, anche se diversi dall'attività di volo, prestati presso aziende di navigazione aerea ovvero necessari per l'acquisizione di qualifiche professionali inerenti alle categorie del personale di volo.

Per il riconoscimento di tali periodi si richiede l'avvenuto versamento dei prescritti contributi all'assicurazione generale obbligatoria ovvero si richiede che ne sia stata riconosciuta l'invalidità agli effetti della stessa assicurazione, ai sensi dell'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L'articolo 8, richiamando l'articolo 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859, ripristina per la durata di un biennio la facoltà di chiedere ai fini delle prestazioni del fondo il riconoscimento dei periodi di servizio prestato successivamente al 31 dicembre 1946, scoperti di contribuzione alla Cassa nazionale della gente dell'aria per effetto della liquidazione del conto individuale. A questo beneficio sono interessati molti iscritti.

L'articolo 9 si riferisce al personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1° luglio 1962 ed il 1° agosto 1965, già iscritto alla Cassa nazionale della gente dell'aria; al quale per un anno dall'entrata in vigore della

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1973

legge viene consentito l'esercizio della facoltà di riscatto dei periodi di servizio prestati posteriormente al 31 dicembre 1946.

Continuando nell'esame particolare delle varie norme, va segnalata un'altra innovazione, quella contenuta nell'articolo 11, che riduce ad un anno il requisito di contribuzione richiesto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione al fondo per gli iscritti che intraprendano attività di volo all'estero, con sospensione della retribuzione in Italia di almeno un anno.

Se, però, dall'assicurazione straniera derivi diritto a prestazioni, i contributi versati vengono restituiti maggiorati degli interessi al tasso del 4 per cento.

La prosecuzione volontaria — lo stabilisce l'articolo 12 — non è consentita per i periodi di iscrizione o di pensionamento presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ovvero presso altre assicurazioni.

La norma successiva si riferisce agli appartenenti alle categorie del personale di volo di cui all'articolo 732 del codice della navigazione che, nel periodo dal 1° gennaio 1947 al 31 luglio 1965, siano stati iscritti a fondi di previdenza aziendale.

Per questo personale, in mancanza del requisito di iscrizione alla Cassa nazionale della gente dell'aria, i periodi di lavoro svolti alle dipendenze delle suddette società non sono attualmente riconosciuti.

Gli interessati sono pochi, ma la facoltà accordata agli stessi di ottenere il riconoscimento dei servizi prestati è un atto giusto ed in un certo senso riparatore.

L'articolo 14 e l'articolo 15 riguardano rispettivamente la riliquidazione delle pensioni di godimento e l'adeguamento periodico delle pensioni stesse.

Infine, l'articolo 16 prevede un altro riscatto previdenziale per i periodi lavorativi diversi dall'attività di volo ovunque prestati con assicurazione generale obbligatoria.

Per questo riscatto si richiede la presentazione della domanda all'INPS entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge e l'adempimento contributivo previsto dal precedente articolo 7, secondo comma.

L'ultimo articolo disciplina l'entrata in vigore della legge, che viene fissata al primo giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Queste sono le linee principali del provvedimento, che, integrando e modificando la normativa in vigore, tende ad assicurare al personale di volo dipendente dalle aziende di

navigazione aerea una migliore tutela assicurativa, per altro largamente giustificata dalle particolari caratteristiche del rapporto di lavoro di detto personale.

La mia, naturalmente, non può e non vuole essere l'ultima parola ed è per questo che confido molto negli interventi degli onorevoli colleghi e soprattutto nella loro sensibilità per una attenta e risolutiva valutazione del contenuto delle varie norme da me illustrate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GRAMEGNA. Già quando esprimemmo il nostro assenso per il passaggio alla sede legislativa di questo provvedimento, dichiarammo la necessità e l'urgenza di addivenire all'approvazione, tenuto conto delle particolari condizioni di lavoro di tutte le categorie che operano in questo settore.

Questa urgenza si è ancor più accentuata in rapporto ai luttuosi eventi verificatisi nel nostro paese in questi ultimi tempi. Desidero, quindi, prima di entrare nel merito degli articoli, chiedere un chiarimento al relatore e al rappresentante del Governo. In merito alla misura della pensione, di riduzione nei casi di una liquidazione prima del raggiungimento dell'età pensionabile quali coefficienti sono fissati per le donne lavoratrici? Si mantiene una condizione già acquisita oppure questa viene peggiorata?

NUCCI, Relatore. Per quanto al momento mi consta — l'ho rilevato dalla lettura dei documenti ora in mio possesso — non dovrebbe esistere alcuna distinzione tra uomini e donne, per cui riterrei che non ci debbano essere delle sperequazioni. Si parla genericamente di soggetti di lavoro aviatorio, senza alcuna precisazione. Comunque, mi riservo di approfondire la questione.

GRAMEGNA. Ma all'articolo 2 sono previste due tabelle: una per gli uomini ed una per le donne.

Se non vado errato questa legge recepisce un accordo sindacale; non mi sembra, però, che in quella sede sia stato fatto un discorso sui coefficienti di calcolo. Oggi invece c'è una penalizzazione per quanto riguarda le donne. Se il Governo ritiene che vi sia parità tra gli uomini e le donne, ce lo dica esplicitamente.

DEL NERO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non ho in que-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 MAGGIO 1973

sto momento elementi sufficienti per dare una risposta; mi riservo di farlo in una prossima seduta.

NOBERASCO. Anch'io vorrei un chiarimento. All'articolo 11 del disegno di legge si prevede la riduzione da cinque ad un anno del requisito di contribuzione richiesto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione per « coloro che intraprendano attività di volo fuori del territorio nazionale ». Che cosa significa? Ritengo che questo punto debba essere meglio precisato.

PRESIDENTE. Per consentire l'approfondimento dei quesiti posti al relatore e al Governo, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO